**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019.**

**RICHIAMATO:**

- l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

**CONSIDERATO CHE:**

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere applicazione nel Comune il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/07/2014, è stato approvato Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15/09/2017 è stato approvata la modifica dell’art. 47 comma 2 e art. 36 comma 3 del regolamento per la gestione del tributo comunale TARI;

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

- l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

**CONSIDERATO CHE IL PIANO FINANZIARIO:**

- è propedeutico alla determinazione della tariffa, in quanto tramite tale documento sono determinati i costi complessivi per l’espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la cui copertura deve essere assicurata dai proventi della tariffa;

- costituisce l’indispensabile presupposto per le delibere tariffarie e pertanto deve essere approvato prima della tariffe stesse, e comunque, come specifica l’art. 14 comma 23 del D.L. 201/2011 “entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione”;

**PRESA VISIONE** dell’elaborato Piano Finanziario anno 2019 e della relativa premessa normativa redatto sulla scorta dei dati forniti dall’Ente gestore Consorzio di Bacino Medio Novarese;

**CONSIDERATO INOLTRE CHE**, ai sensi dell’art.1, comma 651, della L. 147/2013, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

**RITENUTO PERTANTO DI**:

- utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuto individualmente prodotto dal singolo utente o non sarà possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, come avvenuto per gli anni precedenti, quale criterio di ripartizione:

- utenze domestiche: 76,97 % del gettito;

- utenze non domestiche: 23,03 % del gettito;

- ripartire l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa tra le utenze domestiche e non domestiche;

**DATO ATTO CHE** i coefficienti stabiliti tengono conto sia dei criteri di commisurazione sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**PRESO ATTO CHE** in considerazione di quanto sopra stabilito, sulla base del piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale e delle banche dati dei contribuenti, sono state elaborate le tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2018, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell’art. 1 della L. 147/2013 e da cui si evince la conferma delle corrispondenti tariffe TARI tuttora vigenti; tale modulazione è finalizzata ad assicurare un gettito pari a circa €. 36.310,77 , oltre all'addizionale provinciale del 5%, e con esclusione della previsione di spesa relativa al costo delle esenzioni ed agevolazioni la cui copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dalla TARI;

**RILEVATO** come tale conferma tariffaria complessivamente intesa garantisca comunque la copertura di tutti i costi approvati sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi stessi e nel contempo come la TARI sia destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati in modo tale che il gettito complessivo debba assolvere esclusivamente a tale finalità, tant'è che la conferma tariffaria opera proprio in tal senso;

**RICORDATO** come a tal proposito per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio di ciascun anno, data entro la quale l'organo consiliare provvede con apposita deliberazione a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio al fine di ottemperare all'obbligo di garantire solo la integrale copertura dei costi del servizio, in virtù, nel caso specifico, dell'avvenuta conferma delle tariffe rispetto all'anno precedente;

**VISTA l**a nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 del 06/04/2012,con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16/04/2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**RITENUTO** di dover riscuotere la Tari per l’anno 2018 secondo la seguente modalità:

- riscossione in n. 2 rate, 1 di acconto ed 1 di saldo, scadenti:

o 16/07/2018 - ACCONTO;

o 16/11/2018- SALDO,

mediante comunicazione di un invito al pagamento;

**VISTI**:

- l’art.1 della L. 27 dicembre 2013, n.147;

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la IUC.

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO** lo Statuto comunale.

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**ACQUISITO**, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000 il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria.

**CON VOTI**, espressi palesemente:

PRESENTI n.

VOTANTI n.

ASTENUTI n.0

VOTI A FAVORE n.

**D E L I B E R A**

**1.** **DI APPROVARE,** alla luce delle motivazioni di cui in premessa,il Piano Finanziario e le relative tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e servizi anno 2019, afferente ai costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani relativi all’anno 2019 dell’importo complessivo di €. 36.310,77 oltre l’addizionale provinciale del 5%, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante sostanziale.

**2.** **DI DARE ATTO** che il piano finanziario prevede la copertura integrale dei costi del servizio digestione dei rifiuti urbani mediante l’applicazione della tariffa, nonché la suddivisione tra parte fissa e variabile, in applicazione dei criteri indicati dall’art. 3 del D.P.R. 158/1999.

**3.** **DI DETERMINARE** per l’anno 2019 la conferma delle tariffe rispetto all'anno precedente come da allegato, lettera “B”, alla presente deliberazione.

**4.** **DI QUANTIFICARE** in €. 36.310,77 , oltre l’addizionale provinciale del 5%, il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi come da Piano Finanziario approvato.

**5.** **DI RISCUOTERE** la Tari, per l’anno 2019 secondo la seguente modalità:

riscossione in n. 2 rate, 1 di acconto ed 1 di saldo, scadenti:

16/07/2017 - ACCONTO;

16/11/2017 - SALDO.

**6. DI DARE ATTO** come tale conferma tariffaria complessivamente intesa garantisca comunque la copertura di tutti i costi approvati sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi stessi e nel contempo come la TARI sia destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati in modo tale che il gettito complessivo debba assolvere esclusivamente a tale finalità, tant'è che la conferma tariffaria opera proprio in tal senso;

**7. DI DARE ATTO ALTRESI'** come a tal proposito per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio di ciascun anno, data entro la quale l'organo consiliare provvede con apposita deliberazione a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio al fine di ottemperare all'obbligo di garantire solo la integrale copertura dei costi del servizio, in virtù, nel caso specifico, dell'avvenuta conferma delle tariffe rispetto all'anno precedente;

**8.** **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D. L. 201/2011(L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 5343/2012.

**9.** **DI DICHIARARE**, a mente dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di votazione che ha dato il seguente risultato:

**CON VOTI**, espressi palesemente:

PRESENTI n.

VOTANTI n.

ASTENUTI n.0

VOTI A FAVORE n.